

cc 24-11-2015



|   |                         |                |
|---|-------------------------|----------------|
| MAG 8/10000                               |                         |                |
| 095040915 - Corte d'Appello Caltanissetta |                         |                |
| N. <i>6472</i>                            | Date <b>20 NOV 2015</b> |                |
| U.O.R.                                    | CC                      | R.U.O.         |
| Funzione                                  | Macrotribunale          | Atto           |
| Fascicolo                                 |                         | Sottofascicolo |

# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851

Ufficio I



REG. UNIV. 20/11/2015. 6170461.0

Prot.

Roma, 13 8 NOV. 2015

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta

**Oggetto: contributo unificato e diritti di cancelleria nei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o divorzio**

Con nota prot. 379 del 28 gennaio 2014, il Presidente del Tribunale di Caltanissetta ha evidenziato "alcune problematiche emerse in materia di ricorsi per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, riguardanti assegno per mantenimento della prole, sia minorenni che maggiorenni, art. 710 c.p.c. e art. 156 c.c., relativamente al versamento del contributo unificato, dei diritti forfetizzati di cancelleria e dei diritti di copia, tema, questo, di continuo confronto con gli avvocati".

In particolare, l'Ufficio chiede di conoscere se "il pagamento del contributo unificato, in misura fissa, debba essere effettuato nelle ipotesi di ricorsi, come sopra indicati, ed inoltre, se debbano essere versati i diritti forfetizzati di cancelleria e i diritti di copia dei provvedimenti del giudice".

A tale proposito si evidenzia che l'articolo 10, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 comprende tra i procedimenti esenti dal contributo unificato "... il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa".

L'esenzione deve applicarsi a tutti i processi che abbiano ad oggetto il mantenimento dei figli, indipendentemente dalla loro età, anche in considerazione del fatto che, come ribadito dalla Corte di Cassazione (Sentenze n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012 e n. 5174/2012), gli obblighi alimentari nei confronti della prole non vengono meno con il raggiungimento della maggiore età.

Diversamente l'esenzione non può essere estesa all'importo forfettario in quanto l'articolo 30 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 indica espressamente i procedimenti per i quali l'importo forfettizzato non deve essere versato (processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo) e, in tale elenco, quelli per la modifica delle condizioni di mantenimento non sono citati.

Allo stesso modo nessuna esenzione può essere riconosciuta per il pagamento dei diritti di copia, in quanto le esenzioni da qualsiasi imposta, tassa o tributo devono essere espressamente stabilite dalla legge, mentre, nel caso in esame, la previsione normativa dell'articolo 10 del testo unico sulle spese di giustizia si riferisce solo al versamento del contributo unificato.

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti

